



Bruxelles, 10 dicembre 2018
(OR. en)

15392/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0064(COD)**

**SOC 773
EMPL 581
MI 975
CODEC 2282
IA 414**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	14583/18
n. doc. Comm.:	7203/18 - COM(2018) 131 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'Autorità europea del lavoro - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale sul regolamento in oggetto, raggiunto dal Consiglio EPSCO nella 3660^a sessione tenutasi il 6 dicembre 2018.

2018/0064 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Agenzia europea del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sono principi fondamentali del mercato interno dell'Unione, sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) A norma dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'Unione si adopera per un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e promuove la giustizia e la protezione sociali. In conformità all'articolo 9 del TFUE, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse tra l'altro con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
- (3) Il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg del 17 novembre 2017, nel corso del quale è stata sottolineata la necessità di mettere in primo piano le persone, al fine di sviluppare ulteriormente la dimensione sociale dell'Unione, e di promuovere la convergenza attraverso iniziative a tutti i livelli, come confermato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017.
- (4) Come delineato nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il periodo 2018-2019, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono impegnati ad agire per rafforzare la dimensione sociale dell'Unione, adoperandosi per migliorare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale³, proteggendo i lavoratori dai rischi per la salute sul luogo di lavoro⁴, garantendo un trattamento equo per tutti nel mercato del lavoro dell'Unione mediante norme aggiornate sul distacco dei lavoratori⁵ e migliorando ulteriormente l'applicazione transfrontaliera del diritto dell'Unione.

³ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 [COM(2016) 815 final].

⁴ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro [COM (2017)11 final].

⁵ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi [COM(2016) 128 final].

- (5) È opportuno istituire un'Agenzia europea del lavoro ("l'Agenzia") al fine di contribuire a rafforzare l'equità del mercato unico e la fiducia in esso. A tale fine l'Agenzia dovrebbe fornire sostegno agli Stati membri e alla Commissione per migliorare l'accesso di individui e datori di lavoro alle informazioni sui rispettivi diritti e obblighi in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, nonché l'accesso ai pertinenti servizi. L'Agenzia dovrebbe anche sostenere il rispetto delle norme e la cooperazione tra gli Stati membri in modo da assicurare l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione in tali settori, oltre a fare opera di mediazione e facilitare soluzioni in caso di controversie o perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro.
- (6) L'Agenzia dovrebbe operare negli ambiti della mobilità transfrontaliera dei lavoratori e del coordinamento della sicurezza sociale, inclusi la libera circolazione e il distacco dei lavoratori e i servizi a elevato grado di mobilità, oltre a potenziare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato, lasciando impregiudicate le competenze degli Stati membri di decidere sulle misure adottate a livello nazionale. Qualora l'Agenzia, nello svolgimento dei propri compiti, venga a conoscenza di sospette irregolarità e violazioni in ambiti quali le condizioni di lavoro obbligatorie, norme in materia di salute e sicurezza, o il ricorso a lavoratori di paesi terzi, è opportuno che essa possa segnalarle e cooperare su tali temi con le autorità nazionali degli stati membri interessati, e se del caso, con la Commissione e altri organismi competenti dell'Unione.
- (6 bis) (nuovo) L'ambito delle attività dell'Agenzia dovrebbe coprire specifici atti dell'Unione elencati nel presente regolamento, comprese le future modifiche di tali atti dell'Unione.

- (7) L'Agenzia dovrebbe contribuire ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori disciplinata dal regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, dalla direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e dal regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. Dovrebbe facilitare il distacco dei lavoratori disciplinato dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/71/CE⁹ e 2014/67/UE¹⁰, anche fornendo sostegno all'esecuzione delle disposizioni attuate mediante contratti collettivi di applicazione generale in linea con le prassi di alcuni Stati membri.

⁶ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

⁷ Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

⁸ Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

⁹ Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1)

¹⁰ Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).

Fatti salvi i compiti e le attività della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dovrebbe contribuire al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale disciplinato dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004¹¹, (CE) n. 987/2009¹² e (UE) n. 1231/2010¹³, oltre che dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1408/71¹⁴ (CE) n. 574/2003¹⁵ e (CE) n. 859/2003¹⁶.

-
- ¹¹ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, rettifica nella GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).
- ¹² Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).
- ¹³ Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).
- ¹⁴ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).
- ¹⁵ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).
- ¹⁶ Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1).

- (8) In alcuni casi, per rispondere alle esigenze specifiche del settore interessato sono state adottate norme settoriali dell'Unione, ad esempio per l'ambito dei trasporti internazionali. Entro il suo ambito di applicazione, l'Agenzia dovrebbe occuparsi anche degli aspetti connessi alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori e alla sicurezza sociale dell'applicazione di tali norme settoriali dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ e la proposta di modifica della direttiva 2006/22/CE contenuta nel documento COM(2017) 278²⁰, evitando sovrapposizioni e strutture parallele. L'Agenzia potrebbe segnatamente fornire sostegno alla cooperazione tra gli Stati membri qualora non siano state create dagli Stati membri strutture di esecuzione bilaterali o multilaterali.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

¹⁸ Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

²⁰ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada [COM(2017) 278 final].

- (9) Gli individui cui si rivolgono le attività dell'Agenzia dovrebbero essere le persone soggette al diritto dell'Unione nell'ambito del presente regolamento, quali lavoratori dipendenti e autonomi, persone in cerca di occupazione e persone economicamente inattive; è opportuno che siano compresi sia i cittadini dell'Unione sia quelli di paesi terzi che risiedono legalmente nell'Unione, quali i lavoratori distaccati, i lavoratori trasferiti all'interno di una stessa società o i residenti di lungo periodo, come anche i loro familiari.
- (10) L'istituzione dell'Agenzia non dovrebbe creare nuovi diritti e obblighi in capo agli individui o ai datori di lavoro, compresi gli operatori economici o le organizzazioni senza scopo di lucro, in quanto le attività dell'Agenzia dovrebbero riguardarli nella misura in cui essi sono soggetti al diritto dell'Unione entro l'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (11) Al fine di garantire a individui e datori di lavoro i benefici di un mercato interno equo ed efficace, l'Agenzia dovrebbe promuovere opportunità di spostarsi o di fornire servizi e di reperire personale ovunque nell'Unione. Tale attività comprende il sostegno alla mobilità transfrontaliera degli individui mediante l'agevolazione facilitazione dell'accesso a servizi di mobilità transfrontaliera, quali l'abbinamento transfrontaliero delle offerte e delle domande di lavoro, tirocinio e apprendistato, nonché con la promozione dei programmi per la mobilità quali "Il tuo primo lavoro EURES" o "ErasmusPRO". L'Agenzia dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la trasparenza delle informazioni, anche in materia di diritti e obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, e di accesso di individui e datori di lavoro ai servizi, in cooperazione con altri strumenti di informazione dell'Unione, quali "La tua Europa - Consulenza", nonché agevolarne l'uso ottimale e assicurare la coerenza con il portale "La tua Europa" che costituirà la struttura portante dello sportello digitale unico istituito dal regolamento [GU: inserire i riferimenti dello sportello digitale unico – COM(2017)256]²¹.

²¹ Regolamento [GU inserire i riferimenti dello sportello digitale unico, COM(2017) 256 final].

(12) Per il conseguimento di tali obiettivi l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente in maniera strutturata con altre pertinenti iniziative e reti dell'Unione, in particolare la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego (SPI)²², la rete Enterprise Europe, il "Punto focale per le frontiere", SOLVIT²³, e il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (CARIP) oltre che con i pertinenti servizi nazionali, quali gli organismi preposti alla promozione della parità di trattamento e al sostegno dei lavoratori dell'Unione e dei loro familiari, designati dagli Stati membri a norma della direttiva 2014/54/UE. L'Agenzia dovrebbe sostituire la Commissione nella gestione dell'ufficio europeo di coordinamento della rete europea di servizi per l'impiego (EURES), istituito a norma del regolamento (UE) 2016/589, anche per quanto riguarda la definizione delle esigenze degli utenti e le prescrizioni operative indispensabili per l'efficace funzionamento del portale EURES e dei servizi informatici connessi, eccettuati però l'erogazione degli stessi nonché la gestione e lo sviluppo dell'infrastruttura informatica, che continueranno ad essere assicurati dalla Commissione.

²² Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 32).

²³ Raccomandazione della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 19.9.2013, pag. 10).

- (13) Al fine dell'applicazione equa, semplice ed efficace del diritto dell'Unione l'Agenzia dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione e al tempestivo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Insieme ad altro personale, i funzionari nazionali di collegamento operanti presso l'Agenzia dovrebbero coadiuvare gli Stati membri nell'assolvere agli obblighi di cooperazione, velocizzare gli scambi tra gli Stati mediante procedure finalizzate a ridurre i ritardi, e garantire il collegamento con altri uffici, organismi e punti di contatto nazionali appositi, istituiti in base al diritto dell'Unione. L'Agenzia dovrebbe incoraggiare il ricorso ad approcci innovativi finalizzati alla cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente, tra cui strumenti per gli scambi elettronici di dati quali il sistema di informazione del mercato interno (IMI), nonché contribuire all'ulteriore digitalizzazione delle procedure e al miglioramento degli strumenti informatici impiegati per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali.
- (14) Al fine di migliorare le capacità degli Stati membri di contrastare le irregolarità di carattere transfrontaliero riguardanti il diritto dell'Unione per quanto di sua competenza, l'Agenzia dovrebbe prestare assistenza alle autorità nazionali nello svolgimento di ispezioni concertate e congiunte, anche agevolando lo svolgimento delle ispezioni in conformità all'articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. Tali ispezioni dovrebbero aver luogo su richiesta degli Stati membri o previo loro assenso alla proposta dell'Agenzia. L'Agenzia dovrebbe fornire supporto strategico, logistico e tecnico agli Stati membri che partecipano alle ispezioni concertate o congiunte nel massimo rispetto degli obblighi di riservatezza. Le ispezioni dovrebbero avere luogo in accordo con gli Stati membri interessati e svolgersi nella massima aderenza al quadro legislativo nazionale degli Stati membri interessati, che dovrebbero dar seguito agli esiti delle ispezioni concertate o congiunte secondo il diritto nazionale.

- (15) Al fine di individuare tempestivamente nuove tendenze, sfide o lacune in fatto di mobilità dei lavoratori e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l'Agenzia dovrebbe elaborare capacità di analisi e valutazione dei rischi, con lo svolgimento di analisi e studi dedicati al mercato del lavoro, oltre a valutazioni inter pares. L'Agenzia dovrebbe monitorare gli squilibri potenziali in termini di competenze e flussi transfrontalieri di lavoratori, compreso il possibile impatto sulla coesione territoriale. L'Agenzia dovrebbe anche prestare assistenza alle attività di valutazione dei rischi di cui all'articolo 10 della direttiva 2014/67/UE. L'Agenzia dovrebbe assicurare sinergie e complementarità con altre agenzie, servizi o reti dell'Unione, anche ricorrendo a SOLVIT e a servizi analoghi in merito a problemi ricorrenti incontrati da individui e imprese nell'esercizio dei loro diritti nei settori di competenza dell'Agenzia. Per quanto di sua competenza, l'Agenzia dovrebbe inoltre facilitare e razionalizzare le attività di raccolta dei dati previste dalla pertinente normativa dell'Unione. Ciò non implica la creazione di nuovi obblighi di informazione in capo agli Stati membri.
- (16) Al fine di rafforzare le capacità delle autorità nazionali e di migliorare la coerenza nell'applicazione del diritto dell'Unione per quanto di sua competenza, l'Agenzia dovrebbe fornire assistenza operativa alle autorità nazionali, anche mediante l'elaborazione di orientamenti pratici, l'istituzione di programmi di formazione e di apprendimento tra pari, la promozione di progetti di reciproca assistenza, la facilitazione degli scambi di personale, quali quelli di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/67/UE, e l'assistenza agli Stati membri per organizzare campagne di sensibilizzazione mirate ad informare gli individui e i datori di lavoro sui loro diritti e obblighi. L'Agenzia dovrebbe promuovere lo scambio, la diffusione e l'adozione di buone pratiche.

(17) L'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero poter deferire casi individuali contestati alla mediazione dell'Agenzia nel caso non siano riusciti a risolverli tramite contatto diretto, dialogo o una procedura di dialogo messa in atto a tal fine. Il consiglio di amministrazione dovrebbe introdurre un regolamento che stabilisca i dettagli della procedura di mediazione. La mediazione dovrebbe occuparsi unicamente delle controversie tra gli Stati membri, mentre gli individui e i datori di lavoro che incontrano difficoltà nell'esercizio dei propri diritti sanciti dall'Unione dovrebbero continuare a disporre dei servizi nazionali e dell'Unione preposti ad occuparsi di tali casi, quali la rete SOLVIT cui l'Agenzia dovrebbe deferirli. La rete SOLVIT dovrebbe poter rinviare all'esame dell'Agenzia i casi in cui il problema non può essere risolto a causa di divergenze tra le amministrazioni nazionali.

L'Agenzia dovrebbe svolgere il suo ruolo di mediazione fatte salve le competenze della Corte di giustizia europea concernenti l'interpretazione del diritto dell'UE.

Per le controversie relative al coordinamento della sicurezza sociale dovrebbe rimanere applicabile la procedura di conciliazione della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, tali controversie non dovrebbero essere trattate dall'Agenzia e i due organismi dovrebbero cooperare, ove necessario, in particolare tramite lo scambio di informazioni pertinenti.

(18) L'Agenzia dovrebbe facilitare la cooperazione e la condivisione delle informazioni tra i pertinenti portatori di interessi allo scopo di affrontare le perturbazioni del mercato del lavoro che colpiscono più Stati membri. Indipendentemente dalla natura degli eventi che possono avere effetti negativi di larga scala sul mercato del lavoro, che si tratti sia di difficoltà economiche o finanziarie che di modifiche strutturali di un'impresa con ripercussioni sull'occupazione, l'Agenzia dovrebbe fornire un forum di dialogo e cooperazione per i portatori di interessi coinvolti, allo scopo di attenuare le conseguenze di tali eventi.

- (19) Il Quadro europeo di interoperabilità (QEI) espone principi e raccomandazioni sulle modalità atte a migliorare la governance delle attività di interoperabilità e la fornitura di servizi pubblici, stabilire relazioni tra varie organizzazioni e attraverso le frontiere, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto, e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove sostengano i principi dell'interoperabilità. L'architettura di riferimento dell'interoperabilità europea (EIRA) è una struttura generica, comprendente una serie di principi e orientamenti che si applicano all'attuazione di soluzioni di interoperabilità²⁴. Sia il QEI sia l'EIRA dovrebbero fornire orientamento e sostegno all'Agenzia per l'esame di temi connessi all'interoperabilità.
- (19 bis) (nuovo) L'Agenzia dovrebbe mirare a fornire un migliore accesso alle informazioni e ai servizi online per i portatori di interessi nazionali e dell'Unione e ad agevolare lo scambio di informazioni tra loro. Pertanto l'Agenzia dovrebbe, ove possibile, incoraggiare l'uso di strumenti digitali. Oltre ai sistemi informatici e ai siti web, gli strumenti digitali come le piattaforme online svolgono un ruolo sempre più centrale nel mercato della mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Tali strumenti sono pertanto utili ai fini di fornire facile accesso alle pertinenti informazioni online e agevolare lo scambio di informazioni per i portatori di interesse nazionali e dell'Unione riguardo alle loro attività transfrontaliere.

²⁴ Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA²) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).

- (19 ter) (nuovo) L'Agenzia dovrebbe mirare a che i siti web e le applicazioni mobili istituite per l'attuazione dei compiti di cui al presente regolamento siano in linea con i pertinenti requisiti di accessibilità dell'Unione. La direttiva 2016/2102/UE²⁵ impone agli Stati membri di assicurare che i siti web dei loro enti pubblici siano accessibili in conformità dei principi di percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità e che siano conformi ai requisiti di tale direttiva. Poiché tale direttiva non si applica ai siti web e alle applicazioni mobili delle istituzioni, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, l'Agenzia dovrebbe sforzarsi di conformarsi ai principi ivi stabiliti.
- (20) L'Agenzia dovrebbe essere disciplinata e gestita in base ai principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012.
- (21) Per garantire il funzionamento efficace dell'Agenzia è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure relative alle modalità di decisione applicabili dal direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell'Agenzia. Possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori i rappresentanti di Stati non appartenenti all'Unione nei quali si applicano le norme dell'Unione per quanto di competenza dell'Agenzia.

²⁵ Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

- (22) Fatte salve le competenze della Commissione, il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo dovrebbero operare in piena indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni e agire nell'interesse pubblico.
- (23) L'Agenzia dovrebbe far affidamento direttamente sulla consulenza dei pertinenti portatori di interessi nei settori di sua competenza, mediante un gruppo dedicato di portatori di interessi, i cui membri dovrebbero rappresentare le parti sociali a livello dell'Unione. Nell'esercizio delle sue funzioni il gruppo di portatori di interessi terrà in debito conto le opinioni e ricorrerà alla consulenza del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 e del comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori istituito a norma del regolamento (UE) n. 492/2011.
- (24) Per garantirle piena autonomia e indipendenza, è opportuno che l'Agenzia sia dotata di un bilancio autonomo, le cui entrate provengano dal bilancio generale dell'Unione, da contributi finanziari volontari degli Stati membri e da contributi dei paesi terzi che partecipano alle attività dell'Agenzia. In casi eccezionali e debitamente giustificati essa dovrebbe inoltre poter ricevere finanziamenti in base ad accordi di delega o sovvenzioni ad hoc, nonché percepire diritti per pubblicazioni e servizi forniti dall'Agenzia.
- (25) Il trattamento di dati personali effettuato nel contesto del presente regolamento dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ o al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, a seconda di quale dei due sia applicabile. Sono quindi da prevedere opportune misure tecniche e organizzative per assicurare il rispetto degli obblighi imposti da detti regolamenti, in particolare misure concernenti la liceità e la sicurezza del trattamento, la fornitura di informazioni e i diritti degli interessati.

²⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

²⁷ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (26) Per assicurare la trasparenza del funzionamento dell'Agenzia, a questa dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸. Le attività dell'Agenzia dovrebbero essere soggette al controllo del Mediatore europeo in conformità all'articolo 228 del TFUE.
- (27) È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ si applichi all'Agenzia e che questa aderisca all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF.
- (28) Lo Stato membro ospitante l'Agenzia dovrebbe garantire le migliori condizioni possibili per assicurare il buon funzionamento dell'Agenzia.
- (29) Per garantire condizioni di lavoro chiare e trasparenti e parità di trattamento, è opportuno che al personale e al direttore esecutivo dell'Agenzia si applichino lo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto dei funzionari") e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("regime applicabile agli altri agenti"), definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (congiuntamente "lo statuto"), comprese le norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.

²⁸ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

²⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

- (30) Entro i limiti delle rispettive competenze, è opportuno che l'Agenzia cooperi con altre agenzie dell'Unione, in particolare quelle attive nell'ambito dell'occupazione e della politica sociale, avvalendosi della loro consulenza e massimizzando le sinergie: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), come anche, in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).
- (31) Al fine di conferire una dimensione operativa alle attività degli organismi esistenti nel campo della mobilità transfrontaliera dei lavoratori, l'Agenzia dovrebbe subentrare, nello svolgimento dei rispettivi compiti, al comitato tecnico in materia di libera circolazione dei lavoratori istituito dal regolamento (UE) n. 492/2011, al comitato di esperti sul distacco dei lavoratori istituito dalla decisione 2009/17/CE della Commissione, incluso lo scambio di informazioni sulla cooperazione amministrativa, l'assistenza sulle questioni concernenti l'attuazione come pure il rispetto transfrontaliero della legislazione, e alla piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato istituita dalla decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰. Quando l'Agenzia sarà diventata pienamente operativa è opportuno che tali organismi cessino di esistere; il consiglio di amministrazione può comunque decidere di istituire specifici gruppi di lavoro o di esperti.

³⁰ Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 12).

- (32) L'Agenzia non dovrebbe interferire con le competenze della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituita dal regolamento (CE) n. 883/2004 ("la commissione amministrativa") limitatamente ai compiti riguardanti l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009; i due organismi dovrebbero cooperare strettamente al fine di realizzare sinergie ed evitare sovrapposizioni.
- (33) Il comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 e il comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori istituito a norma del regolamento (UE) n. 492/2011 offrono sedi per la consultazione delle parti sociali e dei rappresentanti dei governi a livello nazionale. L'Agenzia dovrebbe contribuire ai loro lavori e può partecipare alle loro riunioni.
- (34) Al fine di rispecchiare tale nuovo assetto istituzionale è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011 e (UE) 2016/589, nonché abrogare la decisione (UE) 2016/344, una volta che l'Agenzia sarà pienamente operativa.
- (35) L'Agenzia dovrebbe rispettare la diversità dei sistemi nazionali di relazioni industriali e l'autonomia delle parti sociali come esplicitamente riconosciuto dal TFUE. La partecipazione alle attività dell'Agenzia lascia impregiudicati le competenze, gli obblighi e le responsabilità degli Stati membri statuiti, tra l'altro, dalle convenzioni pertinenti e applicabili dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), quale la convenzione n. 81 sull'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio, nonché i poteri degli Stati membri di regolamentare o monitorare le relazioni industriali nazionali, facendo anche opera di mediazione, in particolare per quanto riguarda l'esercizio del diritto di contrattazione collettiva e di azione collettiva.

- (36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia sostenere la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi e contribuire a rafforzare l'equità nel mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri se agiscono in modo non coordinato e possono dunque, a motivo della loro natura transfrontaliera e della necessità di maggiore cooperazione tra gli Stati membri, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (37) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Principi

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce l'Agenzia europea del lavoro ("l'Agenzia").
2. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nelle questioni riguardanti la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'Unione.
3. L'ambito delle attività dell'Agenzia comprende i seguenti atti dell'Unione:
 - a) Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi³¹;
 - b) Direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")³²;

³¹ Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

³² Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).

- c) Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale³³ e regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale incluse le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71³⁴ e del regolamento (CEE) n. 574/72³⁵ nella misura in cui siano ancora applicabili³⁶, regolamento (UE) n. 1231/2010³⁷ e regolamento (CE) n. 859/2003 che estende i primi due regolamenti ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;
- d) Regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione³⁸;

³³ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, rettifica GU L 200 del 7.6.2004, p. 1).

³⁴ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

³⁵ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).

³⁶ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

³⁷ Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

³⁸ Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

- e) Direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori³⁹;
- f) Regolamento (UE) 2016/589 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013⁴⁰;
- g) Regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio⁴¹;
- h) Direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio,⁴²;

³⁹ Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

⁴⁰ Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

⁴¹ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

⁴² Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).

- i) Regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio⁴³.
4. L'ambito delle attività dell'Agenzia si estende alle disposizioni del presente regolamento in materia di:
- a) promozione della cooperazione tra i portatori di interessi dell'Unione e nazionali nei casi di perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro; e
 - b) cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato.
5. Il presente regolamento rispetta le competenze degli Stati membri per quanto concerne l'applicazione e l'esecuzione del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 3. Rispetta la diversità dei sistemi nazionali di relazioni industriali e l'autonomia delle parti sociali secondo quanto riconosciuto dal TFUE. Lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti agli individui e ai datori di lavoro dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, nonché i diritti e gli obblighi derivanti per le autorità nazionali.

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi bilaterali e gli accordi di cooperazione amministrativa esistenti tra gli Stati membri, in particolare quelli connessi alle ispezioni concertate e congiunte.

Articolo 2

Obiettivi

L'obiettivo dell'Agenzia è contribuire ad assicurare l'equa mobilità dei lavoratori nel mercato interno. A tal fine, ed entro l'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, l'Agenzia:

⁴³ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

- a) agevola l'accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni sui loro diritti e obblighi nonché ai servizi pertinenti;
- b) sostiene la cooperazione tra gli Stati membri nell'applicazione transfrontaliera della pertinente normativa dell'Unione, anche mediante ispezioni concertate e congiunte;
- c) media nei casi di controversie transfrontaliere tra Stati membri;
- d) agevola la cooperazione tra i pertinenti portatori di interesse dell'Unione e nazionali al fine di trovare soluzioni nei casi di perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro;
- e) sostiene la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato.

Articolo 3

Status giuridico

1. L'Agenzia è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri, l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 4

Sede

L'Agenzia ha sede a [x].

Capo II

Compiti dell'Agenzia

Articolo 5

Compiti dell'Agenzia

Al fine di conseguire i propri obiettivi, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

- a) agevola l'accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni sui diritti e sugli obblighi in situazioni transfrontaliere, nonché l'accesso ai servizi per la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, a norma degli articoli 6 e 7;
- b) facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali ai fini dell'applicazione ed esecuzione efficaci della pertinente normativa dell'Unione, a norma dell'articolo 8;
- c) sostiene ispezioni concertate e congiunte, a norma degli articoli 9 e 10;
- d) effettua analisi e valutazioni dei rischi nelle questioni riguardanti la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, a norma dell'articolo 11;
- e) sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle capacità concernenti l'applicazione e l'esecuzione efficaci della pertinente normativa dell'Unione, a norma dell'articolo 12;
- e bis) (nuovo) sostiene gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato, in conformità dell'articolo 12 bis (nuovo);
- f) fa opera di mediazione tra gli Stati membri riguardo all'applicazione della pertinente normativa dell'Unione, a norma dell'articolo 13;
- g) facilita la cooperazione tra i pertinenti portatori di interessi in caso di perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro, a norma dell'articolo 14.

Articolo 6

Informazioni relative alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori

L'Agenzia migliora la disponibilità, la qualità e l'accessibilità delle informazioni fornite agli individui e ai datori di lavoro per quanto concerne i loro diritti e obblighi derivanti dagli atti dell'Unione elencati all'articolo 1, paragrafo 3, allo scopo di agevolare la mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione.

A tal fine l'Agenzia:

- a) sostiene gli Stati membri nell'applicazione del regolamento (UE) 589/2016 su EURES:
 - i. agevolando l'accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni sui rispettivi diritti e obblighi in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, oltre che sulle condizioni di vita e di lavoro, anche facendo riferimento a fonti di informazioni nazionali e contribuendo alle fonti di informazioni a livello di Unione;
 - ii. promuovendo le opportunità volte a sostenere la mobilità dei lavoratori, anche mediante una guida non vincolante sull'accesso alla formazione generale e linguistica;

[...]

- d) sostiene gli Stati membri nell'adempimento degli obblighi relativi alla diffusione delle informazioni sulla libera circolazione dei lavoratori e all'accesso a tali informazioni, di cui all'articolo 6 della direttiva 2014/54/UE, nonché al distacco dei lavoratori, di cui all'articolo 5 della direttiva 2014/67/UE, anche facendo riferimento a fonti di informazioni nazionali quali l'unico sito web ufficiale nazionale;
- e) aiuta gli Stati membri a migliorare l'esattezza, la completezza e la facilità di utilizzo dei pertinenti servizi nazionali di informazione, conformemente ai criteri di qualità definiti nel regolamento [GU: inserire riferimento allo sportello digitale unico - COM(2017) 256];
- f) aiuta gli Stati membri a razionalizzare la fornitura, agli individui e ai datori di lavoro, delle informazioni e dei servizi concernenti la mobilità transfrontaliera su base volontaria.

Articolo 7

Accesso ai servizi per la mobilità transfrontaliera dei lavoratori

1. L'Agenzia fornisce agli individui e ai datori di lavoro servizi finalizzati ad agevolare la mobilità dei lavoratori sul territorio dell'Unione. A tal fine l'Agenzia:
 - a) promuove lo sviluppo di iniziative di sostegno alla mobilità transfrontaliera degli individui, anche mediante programmi mirati di mobilità;
 - b) agevola l'accesso, attraverso EURES, all'abbinamento transfrontaliero delle offerte di lavoro, di tirocinio e di apprendistato con i CV e le domande, a beneficio degli individui e dei datori di lavoro;
 - c) collabora strettamente in modo strutturato con altre iniziative e reti dell'Unione, quali la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, la rete Enterprise Europe e il Punto focale per le frontiere, il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro, con l'obiettivo in particolare di individuare e superare gli ostacoli transfrontalieri alla mobilità dei lavoratori;
 - d) facilita la cooperazione tra i servizi competenti a livello nazionale, designati a norma della direttiva 2014/54/UE per fornire agli individui e ai datori di lavoro informazioni, orientamenti e assistenza in merito alla mobilità transfrontaliera, in particolare mettendo a disposizione su un sito web i recapiti degli organismi stabiliti a norma dell'articolo 4 della direttiva 2014/54/UE.

2. L'Agenzia gestisce l'ufficio europeo di coordinamento di EURES e garantisce che questo eserciti le proprie responsabilità a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/589, ad eccezione del funzionamento tecnico e dello sviluppo del portale EURES e dei servizi informatici connessi, che continuano a essere gestiti dalla Commissione. L'Agenzia, sotto la responsabilità del direttore esecutivo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera k), assicura che tale attività rispetti pienamente le prescrizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, compreso l'obbligo di nominare un responsabile della protezione dei dati, a norma dell'articolo 37.

Articolo 8

Cooperazione e scambio di informazioni tra Stati membri

1. L'Agenzia facilita la cooperazione tra gli Stati membri e li sostiene affinché rispettino effettivamente gli obblighi di cooperazione, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni, definiti dal diritto dell'Unione nell'ambito delle competenze dell'Agenzia.

A tal fine l'Agenzia, su richiesta delle autorità nazionali e per accelerare gli scambi tra queste, provvede in particolare a:

- a) sostenere le autorità nazionali nell'individuare i pertinenti punti di contatto delle altre autorità nazionali negli altri Stati membri;
- b) agevolare il seguito dato alle richieste e gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali mediante supporto logistico e tecnico, compresi i servizi di traduzione e interpretazione, e attraverso aggiornamenti sulla situazione dei casi aperti;
- c) promuovere e condividere le migliori pratiche;
- d) agevolare i procedimenti transfrontalieri di esecuzione delle sanzioni e delle ammende conformemente alla direttiva 2014/67.

- 1 bis. (nuovo) L'Agenzia riferisce alla Commissione, con frequenza trimestrale, in merito alle richieste risolte e a quelle ancora aperte tra gli Stati membri e, se necessario, ricorrere alla mediazione a norma dell'articolo 13.

[...]

3. L'Agenzia promuove l'impiego di strumenti e procedure elettronici per lo scambio di messaggi tra le autorità nazionali, tra cui il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

4. L'Agenzia incoraggia il ricorso ad approcci innovativi per una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente e valuta la possibilità di utilizzare meccanismi di scambio elettronico tra gli Stati membri per facilitare l'individuazione delle frodi, fornendo relazioni alla Commissione con l'obiettivo di un ulteriore sviluppo di tali meccanismi.

Articolo 9

Sostegno alle ispezioni concertate e congiunte

1. Su richiesta di uno o più Stati membri, l'Agenzia sostiene le ispezioni concertate o congiunte nell'ambito delle sue attività, definite all'articolo 1, paragrafo 3.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) ispezioni concertate: ispezioni effettuate dalle autorità nazionali di due o più Stati membri che riguardano simultaneamente due casi correlati, con ciascuna autorità nazionale che opera nel proprio territorio;
- b) ispezioni congiunte: ispezioni effettuate dall'autorità nazionale di uno Stato membro nel proprio territorio, con la partecipazione delle autorità nazionali di uno o più altri Stati membri interessati.

1 bis. (nuovo) La richiesta può essere presentata da uno o più Stati membri. L'Agenzia può anche suggerire alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un'ispezione concertata o congiunta, previo accordo degli Stati membri interessati.

2. Se l'autorità di uno Stato membro decide di non partecipare o di non effettuare l'ispezione concertata o congiunta di cui al paragrafo 1, comunica senza indebito ritardo all'Agenzia e agli altri Stati membri interessati, per iscritto o per via elettronica, i motivi della sua decisione.

3. L'organizzazione di ispezioni concertate o congiunte è subordinata all'accordo preliminare di tutti gli Stati membri partecipanti tramite i rispettivi funzionari nazionali di collegamento a norma dell'articolo 33. Nel caso in cui uno o più Stati membri non accettino di partecipare all'ispezione concertata o congiunta, le altre autorità nazionali effettuano la prevista ispezione concertata o congiunta soltanto negli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri che non hanno accettato di partecipare all'ispezione mantengono riservate le informazioni in merito all'ispezione prevista.

Articolo 10

Modalità per le ispezioni concertate e congiunte

1. I termini e le condizioni di svolgimento di un'ispezione concertata o congiunta, comprese, se pertinenti, eventuali modalità di partecipazione del personale dell'Agenzia all'ispezione, sono stabiliti in un accordo per l'organizzazione di un'ispezione concertata o congiunta ("accordo di ispezione concertata" o "accordo di ispezione congiunta") concluso tra gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia. L'accordo di ispezione concertata o congiunta può includere disposizioni che consentono la realizzazione in tempi brevi delle ispezioni concertate o congiunte, una volta concordate e pianificate. L'Agenzia stabilisce modelli di accordo.
2. Le ispezioni concertate e congiunte sono effettuate conformemente al diritto interno degli Stati membri in cui si effettuano le ispezioni. Il seguito dato alle ispezioni è effettuato conformemente al diritto interno degli Stati membri interessati.
3. L'Agenzia fornisce sostegno logistico e tecnico, che può includere i servizi di traduzione e di interpretazione, agli Stati membri che effettuano ispezioni concertate o congiunte.
4. Il personale dell'Agenzia può partecipare a un'ispezione concertata o congiunta previo accordo dello Stato membro sul cui territorio tale personale fornirà assistenza per l'ispezione e in linea con il diritto interno.

5. Le autorità nazionali che effettuano un'ispezione concertata o congiunta riferiscono all'Agenzia in merito ai risultati riguardanti i rispettivi Stati membri e allo svolgimento operativo globale dell'ispezione concertata o congiunta, ivi compresi eventuali dati disaggregati per genere raccolti con le rispettive ispezioni, al più tardi sei mesi dopo la fine dell'ispezione.
6. Le informazioni sulle ispezioni concertate o congiunte effettuate conformemente al presente regolamento sono incluse in relazioni trimestrali da trasmettere al consiglio di amministrazione. Una relazione annuale sulle ispezioni effettuate con il sostegno dell'Agenzia è inclusa nella relazione annuale di attività dell'Agenzia.
7. Qualora, nel corso di ispezioni concertate o congiunte o durante una qualsiasi delle sue attività, venga a conoscenza di presunte irregolarità nell'applicazione della normativa dell'Unione specificata all'articolo 1, paragrafo 3, l'Agenzia segnala se del caso tali presunte irregolarità allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Articolo 11

Analisi e valutazione dei rischi della mobilità transfrontaliera dei lavoratori

1. L'Agenzia valuta i rischi e svolge analisi dei flussi transfrontalieri della mobilità lavorativa, esaminando gli squilibri del mercato del lavoro, le minacce che incombono sul settore e i problemi ricorrenti incontrati dagli individui e dai datori di lavoro in relazione alla mobilità transfrontaliera. A tal fine l'Agenzia si avvale di dati statistici pertinenti e attuali provenienti da studi esistenti e delle competenze delle altre agenzie o degli altri servizi dell'Unione e/o delle autorità, agenzie o servizi nazionali assicurandone la complementarità, anche nei settori della previsione delle competenze e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia può condurre analisi e studi approfonditi e mirati, se del caso, sulla base dei dati pertinenti e attuali disponibili per indagare su specifiche questioni legate alla mobilità dei lavoratori.

2. L'Agenzia organizza valutazioni inter pares tra gli Stati membri che hanno accettato di parteciparvi, al fine di:
 - a) esaminare eventuali problematiche, difficoltà e questioni specifiche che potrebbero sorgere in merito all'attuazione e all'applicazione pratica della normativa dell'Unione nell'ambito delle competenze dell'Agenzia, nonché all'esecuzione concreta di tale normativa;
 - b) rafforzare la coerenza nella prestazione di servizi agli individui e alle imprese;
 - c) migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca dei diversi sistemi e delle diverse pratiche, nonché valutare l'efficacia delle varie misure strategiche, comprese le misure preventive e deterrenti.
3. L'Agenzia esegue la propria funzione di analisi e di valutazione dei rischi in cooperazione con gli Stati membri interessati e comunica regolarmente le sue conclusioni agli Stati membri e alla Commissione indicando possibili misure per ovviare alle carenze individuate.
4. L'Agenzia, se del caso, raccoglie dati statistici compilati e forniti dagli Stati membri nei settori del diritto dell'Unione che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Agenzia. In tale contesto l'Agenzia si adopera per razionalizzare le attività di raccolta dei dati in atto in tali settori al fine di evitare la duplicazione della raccolta dei dati. Se pertinente, si applica l'articolo 16. L'Agenzia collabora con la Commissione (Eurostat) e condivide i risultati delle sue attività di raccolta dei dati, se del caso.

Articolo 12

Sostegno allo sviluppo di capacità

L'Agenzia sostiene gli Stati membri nello sviluppo delle capacità finalizzate a promuovere l'applicazione coerente del diritto dell'Unione in tutti i settori indicati all'articolo 1. L'Agenzia svolge in particolare le seguenti attività:

- a) elabora orientamenti comuni non vincolanti ad uso degli Stati membri, compresa una guida alle ispezioni nei casi aventi una dimensione transfrontaliera, nonché definizioni condivise e concetti comuni, sulla base dei pertinenti lavori svolti a livello nazionale e di Unione; detti orientamenti sono elaborati in cooperazione con le autorità nazionali responsabili della loro applicazione;
- b) promuove e sostiene l'assistenza reciproca sotto forma di attività inter pares o di gruppo, nonché i regimi di scambi e di distacco del personale tra le autorità nazionali;
- c) promuove lo scambio e la diffusione di esperienze e buone pratiche, compresi gli esempi di cooperazione tra le autorità nazionali competenti;
- d) sviluppa programmi di formazione settoriale e intersettoriale ed elabora materiale di formazione specifico, anche attraverso modalità di apprendimento online;
- e) promuove campagne di sensibilizzazione, tra cui le campagne tese ad informare gli individui e i datori di lavoro, in particolare nelle piccole e medie imprese ("PMI"), sui rispettivi diritti e obblighi e sulle opportunità a loro disposizione. L'Agenzia garantisce che il contenuto delle campagne di sensibilizzazione siano complementari a quelli di altri servizi e agenzie pertinenti.

Articolo 12 bis (nuovo)

Cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato

1. L'Agenzia sostiene le attività degli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato:
 - a) rafforzando la cooperazione tra le autorità e gli altri soggetti competenti coinvolti degli Stati membri al fine di contrastare in modo più efficiente ed efficace il lavoro non dichiarato nelle sue varie forme e il lavoro falsamente dichiarato che è ad esso associato, compreso il lavoro autonomo fittizio;
 - b) migliorando la capacità delle diverse autorità e dei diversi soggetti competenti degli Stati membri di contrastare il lavoro non dichiarato nei suoi aspetti transfrontalieri, contribuendo in questo modo a creare un contesto di pari condizioni per tutti;
 - c) sensibilizzando l'opinione pubblica in merito alle questioni relative al lavoro non dichiarato e alla pressante necessità di un'azione appropriata nonché incoraggiando gli Stati membri a intensificare con urgenza i loro sforzi in materia di lotta al lavoro non dichiarato.

2. L'Agenzia incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri:
 - a) scambiando migliori prassi e informazioni;
 - b) sviluppando le competenze e l'analisi, evitando al contempo sovrapposizioni;
 - c) incoraggiando e agevolando approcci innovativi per una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente nonché valutando le esperienze;
 - d) contribuendo a una comprensione orizzontale delle questioni relative al lavoro non dichiarato.

Articolo 13

Mediazione tra Stati membri

1. L'Agenzia può svolgere un ruolo di mediazione nelle controversie tra due o più Stati membri in merito a singoli casi di applicazione del diritto dell'Unione nei settori di cui all'articolo 1, a eccezione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c).
- 1 bis. (nuovo) La mediazione serve a riconciliare punti di vista divergenti tra gli Stati membri interessati dalla controversia e ad adottare un parere non vincolante. La mediazione si svolge tra gli Stati membri interessati dalla controversia e un mediatore. Esperti degli Stati membri e della Commissione possono partecipare in veste consultiva.
2. Su richiesta di uno o più Stati membri interessati da una controversia che non è stato possibile risolvere nel corso dei precedenti contatti diretti e del dialogo tra gli Stati membri interessati dalla controversia, l'Agenzia avvia un procedimento di mediazione. L'Agenzia può anche suggerire di avviare un procedimento di mediazione tra gli Stati membri interessati da una controversia.
- 2 bis. (nuovo) Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento della mediazione, modalità di lavoro comprese, in merito alla nomina di mediatori e al coinvolgimento di esperti degli Stati membri e della Commissione.

- 2 ter.(nuovo) La partecipazione degli Stati membri interessati dalla controversia al procedimento di mediazione è volontaria. Qualora uno Stato membro interessato dalla controversia decida di non partecipare, informa l'Agenzia e gli altri Stati membri interessati dalla controversia per iscritto o per via elettronica in merito ai motivi della sua decisione entro il periodo stabilito dal consiglio di amministrazione nel regolamento.
3. Nel sottoporre un caso alla mediazione dell'Agenzia, gli Stati membri provvedono a che tutti i dati personali relativi a tale caso siano resi anonimi, mentre l'Agenzia non procede, in alcun momento del procedimento di mediazione, al trattamento dei dati personali degli individui interessati dalla controversia.
4. Nei casi oggetto di procedimenti giudiziari in corso a livello nazionale o dell'Unione, l'Agenzia non può intervenire in qualità di mediatore. Nel caso in cui nel corso del procedimento di mediazione siano avviati procedimenti giudiziari, la mediazione è sospesa.
5. Entro tre mesi dall'adozione del parere non vincolante, gli Stati membri interessati comunicano all'Agenzia i provvedimenti adottati sulla base del parere per dare seguito alla mediazione o, qualora non vi abbiano dato seguito, i motivi che li hanno spinti a non agire.
6. L'Agenzia riferisce alla Commissione, una volta l'anno, in merito ai risultati della mediazione nei casi di cui si è occupata nonché ai casi che non sono stati portati avanti.

Articolo 14

Cooperazione in caso di perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro

1. Su richiesta degli Stati membri interessati l'Agenzia può agevolare la cooperazione tra i pertinenti portatori di interessi dell'Unione e nazionali disponibili a partecipare a un dialogo volto ad affrontare perturbazioni del mercato del lavoro su vasta scala che interessano più Stati membri, compresi casi di ristrutturazione su vasta scala o delocalizzazioni e chiusure di imprese che hanno ripercussioni sull'occupazione o portano a licenziamenti collettivi.
2. L'Agenzia agevola la condivisione di informazioni tra i pertinenti portatori di interesse, quali le imprese coinvolte, le autorità nazionali e locali, le parti sociali e la Commissione, e garantisce la sensibilizzazione in merito alla pertinente legislazione dell'Unione e agli strumenti finanziari disponibili per attenuare le conseguenze di tali casi.

Articolo 15

Cooperazione con altre agenzie

L'Agenzia conclude accordi di cooperazione con altre agenzie decentrate dell'Unione, se del caso, tesi a evitare sovrapposizione e a promuovere la sinergia e la complementarità nelle loro attività.

Articolo 16

Interoperabilità e scambio di informazioni

L'Agenzia coordina, elabora e applica quadri di interoperabilità per garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e l'Agenzia. Tali quadri di interoperabilità si fondano sul quadro europeo di interoperabilità e sull'architettura di riferimento dell'interoperabilità europea di cui alla decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴, da cui sono corroborati.

⁴⁴ Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA²) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).

Capo III

Organizzazione dell'Agenzia

Articolo 17

Struttura amministrativa e di gestione

1. La struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia si compone dei seguenti organi:
 - a) un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui all'articolo 19;
 - b) un direttore esecutivo, che esercita le funzioni di cui all'articolo 23;
 - c) un gruppo di portatori di interessi, che esercita le funzioni di cui all'articolo 24.
2. L'Agenzia può istituire gruppi di lavoro o di esperti con rappresentanti degli Stati membri e/o della Commissione o, a seguito di procedure di selezione, con esperti esterni per l'esecuzione dei propri compiti specifici o per determinati ambiti strategici, quali la lotta al lavoro non dichiarato, il distacco dei lavoratori o la libera circolazione dei lavoratori.

Il regolamento interno dei suddetti gruppi di lavoro e di esperti è stabilito dall'Agenzia previa consultazione della Commissione.

SEZIONE 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante ad alto livello per ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.
2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente assume la rappresentanza del membro in sua assenza.
3. I membri del consiglio di amministrazione che rappresentano gli Stati membri e i loro supplenti sono nominati dai rispettivi Stati membri.

I membri che rappresentano la Commissione sono nominati da quest'ultima.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base alle loro conoscenze nei settori di cui all'articolo 1, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio.

Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di assicurare la continuità dei lavori di quest'ultimo. Tutte le parti mirano a conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.

4. Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.
5. I rappresentanti dei paesi terzi che applicano il diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

Articolo 19

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. In particolare il consiglio di amministrazione:
 - a) definisce gli orientamenti strategici e vigila sulle attività dell'Agenzia;
 - b) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia a norma del capo IV;
 - c) valuta e adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell'Agenzia, compresa una panoramica dell'esecuzione dei compiti che le incombono, e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti prima del 1° luglio di ogni anno. La relazione annuale di attività consolidata è resa pubblica;
 - d) adotta la regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia a norma dell'articolo 30;
 - e) adotta una strategia antifrode proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
 - f) adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, ai membri del gruppo di portatori di interessi e ai membri dei gruppi di lavoro e di esperti dell'Agenzia, istituiti a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, e pubblica annualmente sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;
 - g) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, in base a un'analisi delle esigenze;
 - h) adotta il proprio regolamento interno;
 - h bis) (nuovo) adotta il regolamento interno della mediazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo);

- i) istituisce gruppi di lavoro e di esperti a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, e ne adotta il regolamento interno;
- j) in conformità al paragrafo 2 esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione⁴⁵ ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");
- k) adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 del suddetto statuto;
- l) crea, se del caso, una struttura di revisione contabile interna;
- m) nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 32;
- n) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti e pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
- o) stabilisce la procedura di selezione dei membri e dei supplenti del gruppo di portatori di interessi istituito a norma dell'articolo 24 e nomina tali membri titolari e supplenti;
- p) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne o esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

⁴⁵ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

- q) prende tutte le decisioni sull'istituzione di comitati o di altri organi interni dell'Agenzia e, se necessario, sulla loro modifica, in considerazione delle esigenze dell'attività dell'Agenzia e secondo una sana gestione finanziaria;
 - r) approva il progetto di documento unico di programmazione dell'Agenzia di cui all'articolo 25 prima che venga trasmesso alla Commissione per parere;
 - s) adotta, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il documento unico di programmazione dell'Agenzia a norma dell'articolo 25;
 - t) (nuovo) collabora con la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in modo da sincronizzare le attività di comune accordo ed evitare sovrapposizioni.
2. Il consiglio di amministrazione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità che ha il potere di nomina e fissa le condizioni di sospensione di tale delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
3. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 20

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente tra i membri con diritto di voto e persegue l'equilibrio di genere. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza di due terzi durante la prima votazione, se ne organizza una seconda nella quale il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza semplice dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le proprie funzioni.

2. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data.

Articolo 21

Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.

4. Il consiglio di amministrazione convoca le riunioni con il gruppo dei portatori di interessi almeno una volta all'anno.
5. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona o organizzazione il cui parere possa essere rilevante.
6. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
7. L'Agenzia provvede alle funzioni di segreteria per il consiglio di amministrazione.

Articolo 22

Modalità di votazione del consiglio di amministrazione

1. Fatti salvi l'articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e s), l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 32, paragrafo 8, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.
2. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

[...]

4. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni senza diritto di voto.
5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce modalità di votazione più dettagliate, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro e quelle in cui le votazioni avvengono per procedura scritta.

SEZIONE 2

DIRETTORE ESECUTIVO

Articolo 23

Responsabilità del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Agenzia. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.
2. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo in merito all'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire in merito all'esercizio delle sue funzioni.
3. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.
4. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati all'Agenzia dal presente regolamento, in particolare:
 - a) provvedere all'amministrazione corrente dell'Agenzia;
 - b) attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
 - c) preparare il progetto di documento unico di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione per approvazione;
 - d) attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al consiglio di amministrazione;
 - e) redigere il progetto di relazione annuale di attività consolidata dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;

- f) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne o esterne e alle indagini dell'OLAF, e informare la Commissione sui progressi compiuti, due volte l'anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;
 - g) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione delle frodi, della corruzione e di qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF, attraverso controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;
 - h) elaborare la strategia antifrode dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;
 - i) predisporre il progetto di regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione;
 - j) predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia e dare esecuzione al bilancio;
 - k) attuare le misure stabilite dal consiglio di amministrazione per rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati imposti dal regolamento (CE) n. 45/2001.
5. Il direttore esecutivo decide in merito alla necessità di assegnare uno o più membri del personale a sedi lavorative in uno o più Stati membri. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso del consiglio di amministrazione e dello Stato membro in cui sarà stabilito l'ufficio locale. La decisione precisa la gamma di attività che devono essere espletate presso l'ufficio locale al fine di evitare costi inutili e la duplicazione di funzioni amministrative dell'Agenzia. Può essere richiesto un accordo di sede con lo Stato membro in cui sarà stabilito l'ufficio locale.

SEZIONE 3

GRUPPO DEI PORTATORI DI INTERESSI

Articolo 24

Creazione e composizione del gruppo dei portatori di interessi

1. Al fine di agevolare la consultazione dei pertinenti portatori di interessi e avvalersi delle loro competenze nei settori disciplinati dal presente regolamento, è istituito un gruppo dei portatori di interessi con funzioni consultive presso l'Agenzia.
2. Il gruppo dei portatori di interessi può in particolare emanare pareri e fornire consulenze al consiglio di amministrazione su questioni relative all'applicazione e all'esecuzione del diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento.
3. Il gruppo dei portatori di interessi è presieduto dal direttore esecutivo e si riunisce almeno due volte all'anno, su iniziativa del direttore esecutivo o su richiesta della Commissione.
4. Il gruppo dei portatori di interessi si compone di sei rappresentanti delle parti sociali al livello dell'Unione, che rappresentano su base paritetica i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro, e di due rappresentanti della Commissione.
5. I membri del gruppo dei portatori di interessi sono designati dalle rispettive organizzazioni e nominati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione nomina, alle stesse condizioni dei membri titolari, anche i membri supplenti che sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento. Nella misura del possibile si rispetta un opportuno equilibrio di genere e un'adeguata rappresentanza delle PMI.
6. L'Agenzia provvede alle funzioni di segreteria per il gruppo dei portatori di interessi. Quest'ultimo adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto. Il regolamento interno è soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione.
7. L'Agenzia pubblica i pareri e le consulenze del gruppo dei portatori di interessi e i risultati delle sue consultazioni, salvo qualora vigano obblighi di riservatezza.

Capo IV

Formazione e struttura del bilancio dell'Agenzia

SEZIONE 1

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DELL'AGENZIA

Articolo 25

Programmazione annuale e pluriennale

1. Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di documento unico di programmazione contenente in particolare la programmazione annuale e pluriennale conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione⁴⁶ e tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il documento unico di programmazione di cui al paragrafo 1. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredato delle eventuali versioni aggiornate di tale documento.

Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

⁴⁶ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

3. Il programma di lavoro annuale definisce gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. Quando all'Agenzia è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato entro l'ambito di applicazione del presente regolamento.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

4. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso riporta inoltre, per ciascuna attività, le risorse umane e finanziarie indicative considerate necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

La programmazione strategica è aggiornata secondo necessità, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 41.

Articolo 26

Formazione del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto provvisorio di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, comprendente la tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
2. Sulla base del progetto provvisorio di cui al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo.

3. Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. La Commissione trasmette il progetto di stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione.
5. Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione le stime che considera necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale e le trasmette all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del TFUE.
6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all'Agenzia.
7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.
8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Questo diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
9. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

SEZIONE 2

PRESENTAZIONE, ESECUZIONE E CONTROLLO DEL BILANCIO DELL'AGENZIA

Articolo 27

Struttura del bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Agenzia sono in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Agenzia comprendono:
 - a) un contributo dell'Unione;
 - b) eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;
 - c) eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia, a norma dell'articolo 43;
 - d) un possibile finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc a norma della regolamentazione finanziaria dell'Agenzia di cui all'articolo 30 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione;
 - e) i diritti percepiti per pubblicazioni e servizi forniti dall'Agenzia.
4. Le spese dell'Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

Articolo 28

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Articolo 29

Rendicontazione e discarico

1. Entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti europea.
2. Entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo, il contabile dell'Agenzia comunica inoltre al contabile della Commissione le informazioni contabili necessarie ai fini del consolidamento, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultimo.
3. Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo, l'Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
4. Ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, il contabile di quest'ultima redige i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità. Il direttore esecutivo presenta i conti definitivi al consiglio di amministrazione per parere.
5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura di ciascun esercizio, il direttore esecutivo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione.
7. Un link alle pagine del sito web contenente i conti definitivi dell'Agenzia è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.
8. Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, trasmette una relazione sul discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 30

Regolamentazione finanziaria

La regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia è adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione si discosta dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

Capo V

Personale

Articolo 31

Disposizione generale

Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti⁴⁷ e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

Articolo 32

Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente.
3. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.
4. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Prima della fine di tale periodo il consiglio di amministrazione chiede alla Commissione di effettuare una valutazione che tenga conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.
5. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 4, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta e per non più di cinque anni.

⁴⁷ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione, che agisce su proposta della Commissione.
8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto.

Articolo 33

Funzionari nazionali di collegamento

1. Ogni Stato membro designa un funzionario nazionale di collegamento quale esperto nazionale distaccato presso l'Agenzia che presti servizio nella sede di quest'ultima, a norma dell'articolo 34.
2. I funzionari nazionali di collegamento contribuiscono all'esecuzione dei compiti dell'Agenzia, anche facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni di cui all'articolo 8 e il sostegno alle ispezioni di cui all'articolo 9. Essi agiscono in qualità di punti di contatto nazionali per i quesiti concernenti i rispettivi Stati membri e sollevati da questi ultimi, rispondendo direttamente a tali quesiti o ponendosi in contatto con le amministrazioni nazionali interessate.
3. I funzionari nazionali di collegamento hanno la facoltà di richiedere informazioni ai rispettivi Stati membri, come previsto dal presente regolamento, nel pieno rispetto del diritto nazionale degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati e le norme di riservatezza.

Articolo 34

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. Oltre che dei funzionari nazionali di collegamento, l'Agenzia può avvalersi, in qualsiasi ambito delle sue attività, di altri esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie modalità di applicazione per gli esperti nazionali distaccati, compresi i funzionari nazionali di collegamento.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 35

Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 36

Regime linguistico

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio⁴⁸.
2. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 37

Trasparenza, protezione dei dati personali e comunicazione

1. Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le misure per garantire il rispetto degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 45/2001, in particolare quelli riguardanti la nomina di un responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia e quelli relativi alla liceità del trattamento dei dati, alla sicurezza delle attività di trattamento, alla comunicazione delle informazioni e ai diritti degli interessati.

⁴⁸ Regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU P 17 del 6.10.1958, pag. 385).

3. L'Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nell'ambito delle sue competenze. L'assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all'esecuzione efficace dei compiti di cui all'articolo 5. Le attività di comunicazione sono svolte in conformità ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 38

Lotta contro la frode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite a norma del regolamento (CE) n. 883/2013, entro sei mesi dalla data in cui diventa operativa l'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'OLAF e adotta le opportune disposizioni applicabili all'insieme dei dipendenti dell'Agenzia, utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, sulla base di documenti e mediante verifiche in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'Agenzia.
3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche in loco, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall'Agenzia, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Articolo 39

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

L'Agenzia adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni in conformità alle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443⁴⁹ e 2015/444⁵⁰.

Articolo 40

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nel contratto concluso dall'Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o del regime ad essi applicabile.

⁴⁹ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁵⁰ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

Articolo 41

Valutazione

1. Entro il quinto anno successivo alla data di cui all'articolo 51 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione valuta i risultati dell'Agenzia in funzione degli obiettivi, del mandato e dei compiti di quest'ultima. La valutazione esamina in particolare l'esperienza acquisita nel procedimento di mediazione a norma dell'articolo 13 tenendo in considerazione la procedura di conciliazione applicata dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Esamina inoltre l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenti implicazioni finanziarie, anche mediante ulteriori sinergie e una maggiore integrazione con le agenzie attive nel settore dell'occupazione e della politica sociale.
2. La Commissione, se ritiene che il mantenimento dell'Agenzia non sia più giustificato rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o di abrogare il presente regolamento.
3. La Commissione riferisce le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 42

Indagini amministrative

Le attività dell'Agenzia sono soggette alle indagini del Mediatore europeo a norma dell'articolo 228 del TFUE.

Articolo 43

Cooperazione con paesi terzi

1. Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Agenzia può collaborare con le autorità nazionali dei paesi terzi ai quali si applica la pertinente normativa dell'Unione sulla mobilità dei lavoratori e sul coordinamento della sicurezza sociale.

A tal fine l'Agenzia può, previa approvazione della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità dei paesi terzi. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri.

2. L'Agenzia è aperta alla partecipazione dei paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso.

Nell'ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al primo comma, sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari. Possono altresì prevedere la rappresentanza di detti paesi, in qualità di osservatori, in seno al consiglio di amministrazione.

3. La Commissione garantisce che l'Agenzia operi nell'ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente, stipulando un accordo di lavoro adeguato con il direttore esecutivo dell'Agenzia.

Articolo 44

Accordo di sede e condizioni operative

1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai membri delle rispettive famiglie sono fissate in un accordo di sede concluso tra l'Agenzia e lo Stato membro in cui si trova la sede, previa approvazione del consiglio di amministrazione ed entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento corretto ed efficiente dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e ad orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 45

Inizio delle attività dell'Agenzia

1. L'Agenzia diventa pienamente operativa al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. In accordo con la Commissione, il consiglio di amministrazione può stabilire una data anteriore per la piena operatività dell'Agenzia a condizione che l'Agenzia disponga della capacità operativa necessaria per l'esecuzione del proprio bilancio.
2. La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'Agenzia fino a quando l'Agenzia non diventi pienamente operativa. A tal fine:
 - a) fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 32, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni attribuite al direttore esecutivo;

- b) in deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettera j), e fino all'adozione di una decisione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, il direttore esecutivo ad interim esercita il potere dell'autorità che ha il potere di nomina;
- c) la Commissione può offrire assistenza all'Agenzia, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'Agenzia sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;
- d) il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Agenzia, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'Agenzia.

Articolo 46

Modifiche del regolamento (CE) n. 883/2004

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

- 1) all'articolo 1 è inserita la seguente lettera:

"n bis) "Agenzia europea del lavoro", l'organismo istituito dal [regolamento che istituisce l'Agenzia] e di cui all'articolo 74 bis;"

[...]

4) Dopo l'articolo 74 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 74 bis

L'Agenzia europea del lavoro

Fatti salvi i compiti e le attività della commissione amministrativa, l'Agenzia europea del lavoro sostiene l'applicazione del presente regolamento nell'ambito dei suoi compiti fissati nel [*regolamento che istituisce l'Agenzia*]. La commissione amministrativa collabora con l'Agenzia europea del lavoro, in modo da sincronizzare le attività di comune accordo ed evitare sovrapposizioni.

[...]

Articolo 48

Modifiche del regolamento (UE) n. 492/2011

Il regolamento (UE) n. 492/2011 è così modificato:

1) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

"L'Agenzia europea del lavoro, istituita dal [*regolamento che istituisce l'Agenzia europea del lavoro*] partecipa alle riunioni del comitato consultivo in qualità di osservatore, offrendo consulenza tecnica e competenze, se pertinenti.";

2) gli articoli da 29 a 34 sono soppressi a decorrere dalla data in cui l'Agenzia diventa pienamente operativa a norma dell'articolo 45, paragrafo 1;

3) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Articolo 35

I regolamenti interni del comitato consultivo in vigore all'8 novembre 1968 continuano ad essere applicabili.";

4) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

Le spese di funzionamento del comitato consultivo sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea, nella sezione relativa alla Commissione."

Articolo 49

Modifiche del regolamento (UE) 2016/589

Il regolamento (UE) 2016/589 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) all'organizzazione della rete EURES tra la Commissione europea, l'Agenzia europea del lavoro e gli Stati membri;"

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) alla cooperazione tra la Commissione, l'Agenzia europea del lavoro e gli Stati membri per quanto riguarda la condivisione dei dati pertinenti disponibili sulle offerte di lavoro, sulle domande di lavoro e sui CV;"

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) alla promozione della rete EURES al livello dell'Unione tramite efficaci misure di comunicazione adottate dalla Commissione, dall'Agenzia europea del lavoro e dagli Stati membri.";

2) all'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

"8) "Agenzia europea del lavoro": l'organismo istituito dal *[regolamento che istituisce l'Agenzia europea del lavoro]*;"

3) all'articolo 4, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"La Commissione, l'Agenzia europea del lavoro e i membri e i partner di EURES stabiliscono i mezzi atti a garantire la suddetta accessibilità relativamente ai rispettivi obblighi.";

4) l'articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) un ufficio europeo di coordinamento istituito in seno all'Agenzia europea del lavoro e incaricato di assistere la rete EURES nello svolgimento delle sue attività;"

b) è aggiunto il punto seguente:

"e) la Commissione.";

5) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'ufficio europeo di coordinamento assiste la rete EURES nello svolgimento delle sue attività, in particolare sviluppando e conducendo, in stretta collaborazione con gli UCN e la Commissione, le seguenti attività:"

ii) alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) in qualità di proprietario del sistema costituito dal portale EURES e dai servizi informatici connessi, la definizione delle esigenze degli utenti e delle imprese da comunicare alla Commissione per la gestione e lo sviluppo del portale, compresi i sistemi e le procedure per lo scambio di offerte di lavoro, di domande di lavoro, di CV, di documenti giustificativi e di altre informazioni, in collaborazione con altri servizi o reti di informazione e di consulenza e iniziative pertinenti dell'Unione;"

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'ufficio europeo di coordinamento è gestito dall'Agenzia europea del lavoro. L'ufficio europeo di coordinamento instaura un dialogo regolare con i rappresentanti delle parti sociali al livello dell'Unione.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio europeo di coordinamento, in consultazione con il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 14 e con la Commissione, elabora i suoi programmi di lavoro pluriennali.";

6) all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) di cooperare con la Commissione, l'Agenzia europea del lavoro e gli Stati membri in ordine alla corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, nel quadro stabilito al capo III;"

7) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il gruppo di coordinamento è composto dai rappresentanti al livello appropriato dell'ufficio europeo di coordinamento, della Commissione e degli UCN.";

8) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Scambio di informazioni sui flussi e sui modelli

La Commissione e gli Stati membri monitorano e rendono pubblici i flussi e i modelli della mobilità lavorativa nell'Unione sulla base delle relazioni presentate dall'Agenzia europea del lavoro, avvalendosi delle statistiche di Eurostat e dei dati nazionali disponibili."

Articolo 50

Abrogazione

La decisione (UE) 2016/344 è abrogata a decorrere dalla data in cui l'Agenzia diventa pienamente operativa a norma dell'articolo 45, paragrafo 1.

I riferimenti alla decisione (UE) 2016/344 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 51

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
